

Codice A1820C

D.D. 2 maggio 2023, n. 1252

Pratica n°1148 - Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per i lavori "Rio Chiave Carpanetto - mitigazione rischio idraulico riprofilatura scolmatore e interventi sul reticolo minore" in comune di Sandigliano. Richiesta di proroga.



ATTO DD 1252/A1820C/2023

DEL 02/05/2023

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

**A1800A - OPERE PUBBLICHE, DIFESA DEL SUOLO, PROTEZIONE CIVILE,
TRASPORTI E LOGISTICA**

A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli

OGGETTO: Pratica n°1148 – Autorizzazione idraulica R.D. 523/1904 per i lavori “Rio Chiave Carpanetto – mitigazione rischio idraulico riprofilatura scolmatore e interventi sul reticolo minore” in comune di Sandigliano. Richiesta di proroga.

Premesso che:

in data 05/04/2022, al ns. prot. n°14733/A1820C, il Comune di Sandigliano (BI) ha presentato istanza a questo Settore Tecnico regionale, finalizzata al rilascio di autorizzazione idraulica per i lavori denominati “Rio Chiave Carpanetto – mitigazione rischio idraulico riprofilatura scolmatore e interventi sul reticolo minore”. I lavori prevedono la ricalibratura del fosso di scolo esistente, nel tratto di confluenza in sponda sinistra del rio Moglie e sono relativi a ottenere una sezione trapezia rivestita in massi con larghezza del fondo pari a 3.50 m, altezza interna pari a 1.50 m e pareti con pendenza 1/1;

poiché i lavori interferiscono con il corso d’acqua demaniale denominato Rio Moglie questo Settore Tecnico regionale, con DD n°1204/A1820C del 03/05/2022, ha rilasciato l’ autorizzazione in linea idraulica ai sensi del R.D. n. 523/1904, con la prescrizione che l’ intervento doveva essere attuato e completato entro il 31/05/2023, fatta salva l’eventuale concessione di proroga a seguito di specifica richiesta debitamente motivata del Comune di Sandigliano, in assenza di variazioni di rilievo delle condizioni locali del corso d’acqua.

In data 12/04/2023, al ns. prot. n°16228/A1820C, il Comune di Sandigliano ha richiesto a questo Settore Tecnico regionale una proroga di gg 60 per l’esecuzione dei lavori, da completare quindi entro il 31/07/2023, specificando che la tipologia dei lavori e dello stato dei luoghi non sono mutati, e che la richiesta di proroga si è resa necessaria a causa della procedura di assenso bonario dei terreni non ancora completata. A seguito dell’esame delle motivazioni per le quali il Comune di Sandigliano ha richiesto una proroga di gg 60 per l’ esecuzione dei lavori, e considerato che lo stato dei luoghi non è mutato, si ritiene ammissibile la concessione della proroga , con l’osservanza delle prescrizioni tecniche di seguito riportate. Constatato che l’istruttoria è stata esperita a norma di legge e che sono stati rispettati i tempi del procedimento amministrativo stabiliti dall’art. 2 comma 3 del Regolamento regionale n.14/R del 6/12/2004, così come modificato dal Regolamento regionale n.2/R del 4/04/2011.

Verificata la regolarità amministrativa del presente atto ai sensi della Deliberazione della Giunta

Regionale 17 ottobre 2016, n. 1-4046, "Disciplina del sistema dei controlli interni".

Tutto ciò premesso,

LA DIRIGENTE

Richiamati i seguenti riferimenti normativi:

- R.D. 25/7/1904 n.523: "Testo unico delle disposizioni di legge intorno alle opere idrauliche delle diverse categorie";
- art. 90 del D.P.R. n. 616/1977: "Decentramento amministrativo";
- Deliberazione n. 9/1995 dell'Autorità di bacino del fiume Po, approvazione del Piano Stralcio 45;
- D.G.R. n. 24-24228 del 24/3/1998 che individua quale autorità idraulica regionale i Settori decentrati Opere pubbliche e difesa assetto idrogeologico;
- Circolare del Presidente della Giunta Regionale del 8 ottobre 1998, n. 14/LAP/PET;
- artt. 86 e 89 del D. Lgs. n. 112/1998: "Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle Regioni ed agli Enti locali";
- art. 59 della L.R. n. 44/2000: "Disposizioni normative per l'attuazione del D. Lgs. n. 112/1998";
- Norme Tecniche di Attuazione del Piano Stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) approvato con D.P.C.M. in data 24 maggio 2001;
- artt. 4 e 16 del D.Lgs 165/2001: "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche";
- art. 17 della L.R. n. 23/2008: "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- art.13 "Utilizzo dei beni del demanio idrico ai sensi dell'articolo 59, comma 1, lettera b della L.R. 44/2000" della L.R. n. 20 del 5/8/2002, e l'art.1 "Modifica della l.r. 20/2002, e disposizioni per il rilascio delle concessioni per l'utilizzo di pertinenze idrauliche e determinazione dei relativi canoni" della L.R. 18/5/2004, n.12;
- Decreto Legislativo 25 maggio 2016, n.97 e la circolare prot. n. 737/SA0001 del 3/08/2016 del Settore Trasparenza e Anticorruzione;
- visto il Decreto del Presidente della Giunta Regionale del 12 dicembre 2022 n. 10/R - Regolamento regionale recante " Disposizioni per il rilascio delle concessioni per l' utilizzo dei beni del demanio idrico fluviale e lacuale non navigabile e determinazione dei relativi canoni".;
- D. Lgs. 25/05/2016 n.97 e la Circolare del Settore trasparenza ed Anticorruzione prot. n.737/SA0001 del 03/08/2016;
- Legge regionale 14 ottobre 2014, n. 14. "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- Deliberazione della Giunta Regionale del 17 ottobre 2016, n°1-4046 "Disciplina del sistema dei controlli interni";

DETERMINA

di autorizzare, ai soli fini idraulici, ai sensi e per effetto del R.D. 25/07/1904 n. 523, il Comune di

Sandigliano ad eseguire entro il 31/07/2023 i lavori denominati “Rio Chiave Carpanetto – mitigazione rischio idraulico riprofilatura scolmatore e interventi sul reticolo minore”, in comune di Sandigliano: in particolare i lavori di ricalibratura del fosso di scolo esistente, nel tratto di confluenza in sponda sinistra del rio Moglie, relativi a ottenere una sezione trapezia rivestita in massi con larghezza del fondo pari a 3.50 m, altezza interna pari a 1.50 m e pareti con pendenza 1/1, nella posizione e secondo le caratteristiche e le modalità indicate ed illustrate negli elaborati progettuali allegati all’istanza del 04/05/2022, subordinatamente all’osservanza delle seguenti condizioni e/o prescrizioni:

1. gli interventi in oggetto devono essere realizzati nelle località ed in conformità degli elaborati grafici allegati all’istanza e nessuna variazione potrà essere introdotta senza la preventiva autorizzazione da parte di questo Settore;
2. per la realizzazione del corazzamento del fondo alveo del rio Moglie dovranno essere utilizzati massi di volume non inferiore a 0,8 m³;
3. particolare attenzione dovrà essere posta nel miglioramento del deflusso del rio Moglie a valle dell’attraversamento esistente della strada comunale;
4. l’eventuale realizzazione in fase esecutiva di opere provvisorie e/o piste di cantiere su sedime demaniale e/o nella fascia di rispetto art.96 RD 523/1904, qualora queste non siano previste o sufficientemente dettagliate nel progetto definitivo, sarà oggetto di specifica successiva istanza al fine di ottenere la relativa autorizzazione dal Settore Tecnico Regionale di Biella e Vercelli;
5. il materiale di risulta proveniente dagli scavi in alveo dovrà essere usato esclusivamente per la colmata di depressioni di alveo o di sponda, in prossimità dell’opera di cui trattasi, mentre quello proveniente dall’eventuale demolizione di murature esistenti dovrà essere asportato dall’alveo;
6. premesso che i lavori dovranno essere eseguiti in periodi non interessati da probabili eventi di piena, resta a carico dello stesso soggetto autorizzato l’onere conseguente la sicurezza idraulica del cantiere, ai sensi del D.Lgs. 81/2008 e ss.mm.ii.;
7. le eventuali operazioni di taglio della vegetazione in alveo e/o lungo le sponde in corrispondenza dell’area dei lavori dovranno essere realizzate secondo quanto disposto dal “Regolamento forestale di attuazione dell’articolo 13 della legge regionale 10 febbraio 2009, n. 4 (Gestione e promozione economica delle foreste). Abrogazione dei regolamenti regionali 15 febbraio 2010, n. 4/R, 4 novembre 2010, n. 17/R, 3 agosto 2011, n. 5/R.”, adottato con D.P.G.R. n. 8/R del 20/09/2011 e ss.mm.ii., in particolare ai sensi dell’art. 37 bis;
8. nel caso di condizioni atmosferiche avverse qualsiasi lavorazione dovrà essere sospesa e l’area demaniale dovrà essere immediatamente sgomberata;
9. l’Amministrazione Comunale autorizzata è responsabile di qualsiasi danno che possa derivare per causa dei lavori effettuati, degli operai e dei mezzi d’opera usati ed è tenuto ad eseguire a propria cura e spese tutti i lavori che si rendessero comunque necessari per ripristinare lo stato dei luoghi al fine di garantire il regolare deflusso delle acque;
10. è fatto divieto assoluto di trasportare materiali inerti fuori alveo, di sradicare ceppaie sulle sponde, di formare accessi all’alveo, di depositare o scaricare in alveo o in prossimità dello stesso materiali di qualsiasi genere modificando l’altimetria dei luoghi e con l’obbligo di ripristinare, a lavori ultimati, le pertinenze demaniali nel caso siano interessate dai lavori in questione;
11. le sponde ed eventuali opere di difesa interessate dall’esecuzione dei lavori dovranno essere accuratamente ripristinate a regola d’arte, restando il soggetto autorizzato unico responsabile dei danni eventualmente cagionati;
12. la presente autorizzazione ha validità a decorrere dalla data di emissione del presente provvedimento fino al 31/07/2023, e limitatamente al periodo stabilito dalle vigenti Leggi in

materia, con la condizione che, una volta iniziati, dovranno essere eseguiti senza interruzione, salvo eventuali sospensioni dovute a causa di forza maggiore. E' fatta salva l'eventuale concessione di proroga, che dovrà comunque essere debitamente motivata, semprechè le condizioni locali non abbiano subito variazioni di rilievo;

13. l'Amministrazione Comunale autorizzata dovrà comunicare al Settore Tecnico Regionale – Biella e Vercelli, a mezzo di lettera raccomandata o posta elettronica certificata, la data di inizio e di ultimazione dei lavori, nonché le eventuali sospensioni, al fine di consentire eventuali accertamenti tesi a verificarne la rispondenza a quanto autorizzato;
14. durante l'esecuzione dei lavori non dovrà essere causata turbativa del buon regime idraulico dei corsi d'acqua sopra nominati; alla fine delle operazioni l'alveo dovrà presentarsi privo di residui legnosi derivanti dallo sminuzzamento delle ramaglie e/o riduzione dei tronchi;
15. l'autorizzazione è accordata nei soli riguardi della polizia idraulica, fatti salvi i diritti dei terzi, da rispettare pienamente sotto la personale responsabilità civile e penale del soggetto autorizzato, con l'obbligo di tenere sollevata l'Amministrazione Regionale ed i suoi funzionari da ogni ricorso o pretesa da parte di chi si ritenesse danneggiato dall'uso dell'autorizzazione stessa;
16. il soggetto autorizzato, prima dell'inizio dei lavori, dovrà ottenere ogni altra eventuale autorizzazione necessaria secondo le vigenti leggi in materia.

Il presente provvedimento costituisce autorizzazione all'occupazione delle aree demaniali interessate dai lavori.

La presente Determinazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto Regionale e dell'art. 5 della L.R. 22/2010.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al Tribunale Superiore delle acque pubbliche, al Tribunale regionale delle acque con sede a Torino (secondo le rispettive competenze) o al T.A.R. entro 60 gg. ed al Capo dello Stato entro 120 gg. dall'avvenuta piena conoscenza dell'atto.

Il Funzionario estensore:
Ing. Maurizio Di Lella

LA DIRIGENTE
(A1820C - Tecnico regionale - Biella e Vercelli)
Firmato digitalmente da Giorgetta Liardo